



Comune di San Fili

Provincia di Cosenza

Regolamento per l'utilizzo del Cinema- Teatro Comunale

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 23/10/2024



Comune di San Fili

Regolamento per l'utilizzo del Cinema-Teatro Comunale

Indice

Titolo I - Disposizioni Generali

Art. 1 – Natura e Proprietà del Teatro

Art. 2 – Oggetto e Finalità del Regolamento

Art. 3 – Caratteristiche del Teatro ed attrezzature stabili

Art. 4 – Destinazione d'uso

Titolo II – Modalità di gestione e programmazione

Art. 5 – Modalità di gestione e programmazione

Art. 6 – Direttore artistico

Art. 7 – Concessione/appalto a terzi a carattere temporaneo

Art. 7-bis – Destinatari della concessione

Art. 7-ter – Procedura di concessione temporanea a terzi

Art. 8 – Spese e adempimenti a carico del concessionario/utilizzatore

Art. 9 – Obblighi del concessionario/utilizzatore

Art. 10 – Personale

Art. 11 – Verifiche, manutenzione e sicurezza della struttura

Art. 12 – Tariffe e modalità di pagamento

Art. 13 – Responsabilità

Art. 14 – Furti o Danni

Art. 15 – Divieti

Titolo III - Disposizioni Finali

Art. 16 – Sponsorizzazioni e collaborazioni

Art. 17 – Entrata in vigore

Art. 18 – Norme transitorie e finali

Titolo I - Disposizioni Generali

Art. 1 – Natura e Proprietà del Teatro

1. Il Cinema Teatro Comunale “Francesco Gambaro” di San Fili (d’ora in poi Teatro) è un centro di produzione e fruizione di cultura e arte, come tale sarà valorizzato e salvaguardato in quanto struttura di interesse architettonico, artistico e storico, nonché per il suo ruolo nel tessuto socioculturale del Comune.

2. Il Comune di San Fili ha piena proprietà e disponibilità del Teatro situato in Piazza San Giovanni, San Fili (CS).

Art. 2 – Oggetto e Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di fruizione e conduzione del Teatro, in amministrazione diretta o in concessione a terzi per un uso occasionale o continuativo a carattere temporaneo, per lo svolgimento di attività organizzate, patrocinate e/o comunque autorizzate dal Comune, in attuazione dell’art.7 del D. Lgs. n°267/2000.

2. Il Teatro ha lo scopo principale di ospitare “spettacoli dal vivo” di qualunque genere, nonché ogni altra manifestazione qualificata come “evento”, con affluenza e partecipazione di pubblico, e ogni altra iniziativa riconducibile alla manifestazione dell’ingegno umano (scienze, letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia, qualunque sia il modo e la forma di espressione).

Art. 3 – Caratteristiche del Teatro ed attrezzature stabili

1. Il Teatro conta di dotazione dei seguenti **n. 99** posti a sedere.

Art. 4 – Destinazione d’uso

1. Il Comune con il Teatro concorre alla più larga diffusione della cultura e del linguaggio espressivo teatrale attraverso un’attenta programmazione del cartellone annuale ed una costante promozione, ospitando rappresentazioni e produzioni di tutti i generi o utilizzandolo come laboratorio, workshop, sede di corsi, masterclass, residenze culturali, percorsi didattici dedicati ai giovani, ...

2. Il Teatro può essere utilizzato altresì per congressi, convegni, dibattiti e proiezioni, incontri politici, ricorrenze istituzionali, funzioni civili e/o religiose, purché compatibili con il luogo e non vietate dalla legge.

3. Il Teatro, per sua vocazione ed espressione libera dei valori dell’arte, deve intendersi sempre aperto a qualunque iniziativa pubblica o privata senza distinzione o censure.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di autorizzare l'utilizzo del Teatro per lo svolgimento di iniziative che esulano dalle finalità indicate nel presente articolo ovvero di non concedere l'utilizzo della struttura o di revocare l'autorizzazione all'utilizzo per ragioni di ordine pubblico e sicurezza o per altre motivazioni ritenute, a suo insindacabile giudizio, non opportune e che verranno esplicitate per iscritto al richiedente.

5. Per l'utilizzo del Cinema Teatro sono previste le tariffe approvate dall'Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta.

Titolo II - Modalità di gestione e programmazione

Art. 5 – Modalità di gestione e programmazione

1. L'Amministrazione Comunale può gestire le attività del Teatro:

- a) **direttamente**, in economia, attraverso le proprie strutture interne e gli uffici preposti (*Gestione in economia*);
- b) con **affidamento in concessione/appalto a terzi** a carattere temporaneo (*Gestione esternalizzata*);
- c) con **convenzioni** per usi temporanei da parte di soggetti organizzatori privati, con costi integralmente a carico dei richiedenti;
- d) mediante **Partenariato Pubblico-Privato** secondo un principio di riduzione o azzeramento dei costi, ma con ruolo diretto del Comune nelle scelte nell'indirizzo delle iniziative oggetto del partenariato medesimo;
- e) mediante **Comodato d'uso gratuito** alle Associazioni/Enti del terzo settore per attività solidaristiche, sociali, culturali, scolastiche, attuate senza scopo di lucro.

2. L'Amministrazione predispone le linee di indirizzo per la programmazione, promozione e sviluppo delle attività teatrali e connesse, anche attraverso contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con società, compagnie, fondazioni, enti, scuole ed associazioni, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs 267/2000.

3. L'Ufficio Amministrativo, al quale fa capo il Servizio Teatrale, predispone annualmente, sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione, la proposta di programmazione e il relativo piano finanziario per le attività teatrali, la stagione di spettacoli e ogni altra attività.

4. Ogni richiesta d'uso attinente al Teatro sarà vagliata dall'Amministrazione Comunale che ne valuterà finalità, opportunità, valore artistico, sociale e comunicativo-pubblicitario, rispondenza alle linee programmatiche e fattibilità economica, vista la programmazione e il relativo piano finanziario di cui al comma precedente e acquisito il parere del Responsabile dell'area finanziaria.

Art. 6 – Direttore artistico

1. Per la stagione teatrale gestita direttamente dal Comune e per le valutazioni dei progetti proposti da terzi, l'Amministrazione Comunale potrà individuare un proprio direttore artistico, che formuli il cartellone, ne strutturi la linea programmatica, contatti le compagnie artistiche ed elabori il quadro economico delle iniziative, comprendente le spese a carico del Comune, sia tecnico-gestionali sia comunicative, di marketing, ecc., ed ogni altra valutazione utile a dare coerenza ad un "progetto artistico integrato".

2. Il direttore artistico si attiverà inoltre nella ricerca di sponsorizzazioni e attività di fundraising.

Art. 7 – Concessione/appalto a terzi a carattere temporaneo

1. Compatibilmente con le caratteristiche dell'edificio, con il programma delle manifestazioni direttamente organizzate dall'Amministrazione Comunale, cui si riconosce il diritto di priorità nella formazione del calendario degli eventi di stagione, il Teatro può essere concesso in uso temporaneo a terzi per attività di spettacolo e per iniziative di elevato valore culturale, artistico e sociale e politico-istituzionale.

2. L'uso del teatro non può essere concesso per finalità diverse da quelle precisate al precedente art. 4.

3. In nessun caso la concessione può essere data quando, per la natura e le caratteristiche delle manifestazioni, vi sia fondato timore che il Teatro, gli arredi, le attrezzature o gli impianti possano subire danni.

4. La concessione in uso del Teatro può essere revocata:

- a) qualora vengano meno i presupposti della stessa concessione o si riscontri che le attività in programma da parte del richiedente non corrispondano a quelle per cui è stata concessa l'autorizzazione; in tal caso, l'Ente procederà ad incamerare la somma versata a titolo di risarcimento;
- b) nei casi in cui vengano meno i presupposti per la concessione stessa;
- c) in caso di importanti ed indifferibili esigenze di carattere istituzionale;
- d) in caso di variazioni al calendario della stagione teatrale per cause di forza maggiore.

Art. 7-bis – Destinatari della concessione

1. Il Teatro può essere concesso a:

- a) Enti Pubblici;
- b) Scuole, Università, Associazioni, Compagnie e Gruppi Teatrali, Comitati, Fondazioni, Enti di Promozione, Enti Privati, con o senza personalità giuridica;
- c) Persone fisiche.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di negare l'uso del teatro qualora gli scopi per i quali viene richiesto non siano ritenuti conformi alle finalità di cui al precedente art. 4.

3. La concessione è rilasciata a titolo oneroso, secondo le tariffe di cui all'art. 12.

Art. 7-ter – Procedura di concessione temporanea a terzi

1. Per una migliore programmazione annuale, le richieste devono essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno e comunque, non meno di 20 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione, fatta salva la disponibilità dell'immobile e ad eccezione dei casi di particolare urgenza e importanza.

2. La domanda dovrà essere redatta esclusivamente su apposito modello (**ALLEGATO A**) che potrà essere scaricato dal sito del Comune all'indirizzo: www.comune.sanfili.cs.it oppure ritirato presso l'Ufficio protocollo dell'Ente.

Art. 8 – Spese e adempimenti a carico del concessionario/utilizzatore

1. Sono di competenza del concessionario/utilizzatore a qualunque titolo del Teatro, i seguenti eventuali adempimenti:

- a) spese e adempimenti SIAE;
- b) spese e adempimenti licenza proiezione film;
- c) spese e adempimenti E.N.P.A.L.S.;
- d) spese e adempimenti I.N.P.S.;
- e) cachet e compensi agli artisti;
- f) spese relative a manifesti, locandine, affissioni, promozione in genere;
- g) spese per allestimenti (service, noleggio attrezzature, ecc.);
- h) servizio di facchinaggio per il carico e lo scarico del materiale scenico;
- i) servizi di montaggio e smontaggio per allestimenti in palcoscenico;
- j) attrezzature per proiezione diapositive o videocassette, pc portatile;
- k) assicurazioni a copertura degli studenti per le recite scolastiche, intestate all'Istituto Scolastico;
- l) comunicazioni alle forze di sicurezza;
- m) provvedere ad una propria squadra di emergenza secondo quanto disposto dalla vigente normativa antincendio e di sicurezza;
- n) servizio biglietteria, ove previsto;
- o) pulizia dei locali.

2. Sono esonerati dagli adempimenti del presente articolo, ad eccezione della lettera k), le istituzioni scolastiche.

3. Tutte le eventuali altre spese e/o adempimenti non specificati nel precedente elenco, verranno sempre considerati a carico del diretto organizzatore, fatta salva diversa pattuizione.

Art. 9 – Obblighi a carico del concessionario/utilizzatore

1. All'inizio del periodo di utilizzo del Teatro, il concessionario unitamente al personale addetto incaricato dall'Amministrazione comunale deve effettuare il sopralluogo dei locali, al fine di accertare lo stato dei luoghi e delle attrezzature; il medesimo personale provvederà all'apertura e alla chiusura del Teatro, all'assistenza tecnica e al controllo durante l'utilizzo degli spazi.

2. Durante il periodo di utilizzo, il concessionario dovrà mantenere il decoro e la pulizia degli spazi della struttura. Il personale addetto ne verificherà la corretta esecuzione.

3. Il Teatro deve essere utilizzato esclusivamente per gli scopi ai quali è stato destinato e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano strutture di tale natura nonché dei regolamenti comunali applicati alla struttura e alle attività ivi esercitate.

4. L'uso del complesso è vincolato alla capienza massima dei posti di cui all'art. 3.

5. Gli utilizzatori potranno svolgere all'interno del Teatro esclusivamente le attività per le quali hanno avanzato richiesta ed è stata rilasciata l'autorizzazione all'uso.

6. L'utilizzatore, inoltre, si impegna alla scrupolosa osservanza di quanto segue:

- a) al controllo degli ingressi, nel rispetto dei limiti di cui al comma 4;
- b) all'utilizzo corretto dei locali, dell'arredamento, degli impianti e delle attrezzature evitando ogni intervento che potrebbe alterarne lo stato e la funzionalità;
- c) a far rispettare al proprio personale, ai collaboratori e a terzi eventualmente incaricati, tutte le disposizioni previste dal presente regolamento e dall'atto di autorizzazione, in ordine a conservazione, manutenzione, sicurezza, igiene e rispetto dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
- d) al controllo della funzionalità delle uscite di emergenza e verifica che le stesse, gli ingressi, le scale, le vie d'esodo siano sgombri;
- e) a vietare il posizionamento di ulteriori attrezzature (sedie, scalette, ecc) nella sala e negli spazi comuni.

7. Il riscontrato utilizzo non corretto di locali, attrezzature od impianti darà luogo al pagamento dei danni sopravvenuti in capo all'utilizzatore, previa formale contestazione da parte del Responsabile dell'Ufficio competente entro 7 gg. dal termine dell'utilizzo; l'Amministrazione comunale potrà provvedere altresì alla revoca dell'autorizzazione all'utilizzo nonché a dichiarare l'utilizzatore inibito, in via permanente o temporanea, all'uso del Teatro.

8. È inoltre a carico dell'utilizzatore, con esclusione di ogni responsabilità del Comune, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, occorsi in occasione dell'autorizzazione e all'uso derivanti da atti effettuati, strutture o impianti costruiti o installati dall'utilizzatore medesimo o da terzi per conto dell'utilizzatore: a tal fine all'atto della richiesta di utilizzo l'utilizzatore dovrà produrre apposita polizza sulla responsabilità civile che copra i danni derivanti dalle attività esercitate nei locali del Teatro.

9. Il personale, i collaboratori e tutte le persone di cui l'utilizzatore si avvale dovranno essere assicurati agli istituti di previdenza sociale. L'utilizzatore sarà in ogni caso responsabile di tutti gli obblighi e gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro o d'opera per la realizzazione dell'evento tenendo indenne il Comune di San Fili da ogni e qualsiasi formalità, spesa o contestazione.

10. Il Comune di San Fili non assume alcuna responsabilità per danni o furti del materiale di proprietà del richiedente o di terzi, utilizzati per la manifestazione per la quale è stato concesso l'uso della sala, né per l'organizzazione e svolgimento della stessa.

Art. 10 – Personale

1. Il Comune, per la gestione delle attività teatrali, si avvale del personale dipendente di ruolo e/o di soggetti esterni appositamente incaricati.

Art. 11 – Verifiche, manutenzione e sicurezza della struttura

1. L'Ufficio tecnico comunale esercita la vigilanza e il controllo sullo stato dei locali in modo da accertare e verificare le condizioni degli impianti, ai sensi di legge.

2. L'Ufficio tecnico comunale propone all'Ente, laddove necessario, l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell'intero stabile o di parti dello stesso, nonché dei materiali e degli arredamenti, dei meccanismi e delle attrezzature ivi contenuti.

3. Al fine dello svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento, inoltre, il Comune provvede ad assicurare:

- a) l'agibilità dell'immobile secondo le norme vigenti e il rispetto di tutte le norme di sicurezza e di igiene pubblica ai sensi di Regolamenti comunali e/o di disposizioni legislative;
- b) le misure tecniche relative a locali, impianti ed attrezzature necessarie per il loro corretto esercizio;
- c) il personale per l'apertura, la chiusura, la custodia.

Art. 12 – Tariffe e modalità di pagamento

1. L'autorizzazione all'uso del teatro è subordinata al pagamento delle relative tariffe, annualmente determinate dalla Giunta comunale, sulla scorta dei costi generali di gestione e degli eventuali servizi aggiuntivi; in particolare:

- a) pulizia dei locali richiesti;
- b) riscaldamento;
- c) energia elettrica;
- d) acqua;
- e) apertura sala e assistenza tecnica audio luci.

2. Nel caso di spettacoli/eventi organizzati direttamente dal Comune o di rilevante finalità sociale-didattico-educativa e culturale anche a carattere locale, patrocinati e co-organizzati dall'Amministrazione, nessuna quota di rimborso è dovuta all'Ente.

3. È concessa la gratuità dell'utilizzo:

- a) agli ordini di scuole presenti sul territorio comunale;
- b) alle associazioni di volontariato iscritte all'albo comunale, fatta eccezione per gli eventi che prevedono il pagamento del biglietto. In tal caso, si applicano le tariffe ordinarie;
- c) ad associazioni culturali, sociali o politiche o ad enti, associazioni o istituzioni intercomunali di cui il Comune faccia parte, senza scopo di lucro;
- d) a favore di soggetti che, pur operando con scopo di lucro, organizzino manifestazioni il cui incasso sia interamente devoluto a scopo benefico, purché ne sia preventivamente e pubblicamente individuato il destinatario.

4. Al momento del ritiro dell'autorizzazione all'uso del teatro, dovranno essere prodotte le ricevute di versamento, rilasciate dalla Tesoreria comunale, attestanti l'avvenuto pagamento del corrispettivo richiesto. Il pagamento del corrispettivo deve, in ogni caso, avvenire anticipatamente all'uso ed essere versato al Comune di San Fili entro sette giorni dalla data dell'evento.

5. Il mancato utilizzo del Teatro da parte dei concessionari per cause da essi dipendenti non dà diritto ad alcun rimborso della quota preventivamente versata.

Art. 13 – Responsabilità

1. Il concessionario sarà responsabile dei danni arrecati al Teatro, alle suppellettili e alla strumentazione ivi presenti.

2. L'Amministrazione Comunale, concedendo in uso l'immobile in questione, declina ogni responsabilità civile, penale, amministrativa e pecuniaria sollevando al contempo l'Ente, l'Amministrazione e i funzionari tutti da ogni responsabilità civile, penale, amministrativa e pecuniaria riconducibile ad eventuali sinistri dovuti a qualsivoglia problematica causata dalle attrezzature provvisorie o verificatisi in conseguenza di problematiche, negligenza ed errori umani dello staff organizzativo dell'associazione/ente

autorizzati, o conseguenza anche indiretta di dichiarazioni mendaci, incomplete o alterate della documentazione presentata, dando atto che l'autorizzazione concessa potrà in qualunque momento essere revocata per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse, ovvero in seguito all'accertamento sopravvenuto della perdita o mancanza di uno qualsiasi dei requisiti di sicurezza sopra evidenziati, ed in caso di inosservanza di ogni altra disposizione normativa o provvedimento emesso dalle autorità competenti.

3. In caso di sinistri accertati e imputabili ai sensi del precedente comma, i soggetti autorizzati saranno chiamati a risponderne e a risarcire i danni relativamente quantificati.

4. Restano salve le responsabilità di competenza per la proprietà dell'immobile stesso.

5. Allestimenti particolari quali vetrine, pannelli espositivi, scenografie, potranno essere ammessi purché realizzati con tecniche di assoluta sicurezza sia relativamente alla salvaguardia delle strutture che per quanto concerne l'incolumità delle persone. I relativi oneri restano a carico degli utilizzatori. I soggetti autorizzati si impegnano ad effettuare controlli preventivi e si assumono ogni responsabilità al riguardo.

Art. 14 – Furti o Danni

1. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni o furti a materiali di ogni genere, presenti nella sala, prima, durante o dopo la manifestazione. Gli organizzatori dovranno provvedere autonomamente all'assicurazione dei materiali, qualora lo ritengano necessario.

2. Nel caso di furti o danni arrecati (anche dal pubblico) alle strutture ed alle dotazioni del complesso, gli organizzatori saranno ritenuti responsabili e dovranno provvedere alle spese per la rimessa in ripristino di quanto danneggiato o rubato.

Art. 15 – Divieti

1. Nel Teatro è assolutamente vietato:

- a) consumare cibi e bevande al di fuori dell'area adibita a bar, dove sono possibili piccoli rinfreschi e aperitivi;
- b) fumare all'interno della struttura;
- c) utilizzare attrezzature sceniche che possano in qualche modo danneggiare gli arredi, le tappezzerie, la strumentazione e in generale le strutture del Teatro, nonché attrezzature non in regola con la vigente normativa.

2. Sono vietate tutte quelle attività improprie e non conformi alle caratteristiche dell'iniziativa per cui il Teatro viene concesso. Nel caso in cui tali obblighi non vengano osservati l'utilizzatore sarà responsabile dei danni arrecati e lo stesso dovrà rimborsare all'ente le spese di riparazione di tali danni.

Titolo III – Disposizioni finali

Art. 16 – Sponsorizzazioni e collaborazioni

1. Sono ammessi Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni per la realizzazione delle attività del Teatro Comunale, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e dell'art. 120 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Possono assumere la veste di sponsor ovvero di collaboratore istituzionale i seguenti soggetti:

- a) qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare con la pubblica Amministrazione;
- b) qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, le cooperative, le fondazioni, le mutue assicurazioni, i consorzi di imprenditori, ecc.

3. La sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione possono avere origine:

- da iniziativa spontanea dell'Amministrazione comunale;
- da iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel presente articolo.

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera di approvazione.

Art. 18 – Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni normative del Codice civile ed alle altre norme nazionali inerenti.

2. Si rinvia, altresì, alle deliberazioni della Giunta Comunale adottate secondo i poteri previsti dal presente Regolamento.